

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO AZIENDA

(nel seguito denominato il "Contratto")

Con la seguente scrittura privata, a valere ad ogni effetti di legge, tra:

- **L' "AUTOMOBILE CLUB TRAPANI"**, con sede a Trapani in Via Virgilio n. 115, di seguito anche chiamato "Concedente", Codice Fiscale numero 00062110812, rappresentata dal Sig. Giovanni Pellegrino nato a Campobello di Mazzara il 04/04/1957, residente a Campobello di Mazzara (TP) in piazza Borsellino palazzina 1, C.F. PLLGNN57D04B521F, nella qualità di Presidente (rappresentante legale) dell'Automobile Club Trapani;

- La Ditta "xxxxxx" che di seguito sarà chiamata "Affittuataria", con sede in xxxxxxx, iscritta al n. xxxxxx del R.E.A della C.C.I.A.A., Codice Fiscale e Partita Iva numero xxxxxxx, rappresentata dal Sig. xxxxxx nato a xxxxx il xxxxxx, c.f. xxxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante della società, a questo atto autorizzato in forza dei poteri a lei conferiti a norma dello Statuto sociale; (nel seguito denominata la "Affittuaria"; (Entrambe nel seguito singolarmente "Parte" o, collettivamente, "Parti");

Premesso che

L'automobile club Trapani è detentrica delle licenze relativi agli impianti carburanti di seguito elencati:

- **Impianto n. 1** sito in Alcamo in Viale Europa, assistito dalla originaria Concessione petrolifera numero 761 rilasciata dall'Assessorato regionale Attività Produttive della Regione Sicilia il giorno 08 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ricadente su area di proprietà dell'Automobile Club di Trapani.

- **Impianto n. 2** sito in Mazara del Vallo in Via Madonna del Paradiso, assistito dalla originaria Concessione petrolifera numero 1474 rilasciata dall'Assessorato regionale all'Industria della Regione Sicilia il giorno 15 ottobre 2008 e registrata a Trapani il giorno 06 novembre 2008 al numero 5614 serie 3[^], ricadente su terreno disponibile giusta la Concessione di suolo pubblica numero 1 resa dal Comune di Mazara del Vallo il giorno 27 febbraio 2019 e rinnovata con il provvedimento rilasciato il giorno 20 gennaio 2025 protocollo SUAP numero 10426.

- **Impianto n. 3** sito in Trapani nel Lungomare Dante Alighieri, assistito dalla Concessione petrolifera numero 2529/81 rilasciata dall'Assessorato regionale Attività Produttive della Regione Sicilia il giorno 03 novembre 2015 e registrata a Trapani il giorno 03 dicembre 2015 al numero 1818 serie 3^, ricadente su terreno disponibile giusta la Concessione Demaniale numero 7/2007.

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante ed essenziale delle pattuizioni che seguono, tra le Parti sopra individuate si stipula e si conviene quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto e con decorrenza a partire dalla data di efficacia, l'Automobile Club Trapani concede in affitto all'affittuaria, che accetta, per la durata prevista al successivo articolo 6, gli impianti carburanti sopra evidenziati (nello stato di fatto e diritto in cui lo stesso attualmente si trova, ben noto e accettato senza riserve dall'Affittuaria).

1.2 E' escluso tutto ciò che non è espressamente individuato nel presente Contratto e negli Allegati. In particolare, devono intendersi esclusi i crediti e debiti esistenti in capo alla Concedente alla Data di Efficacia, crediti e debiti che resteranno rispettivamente a favore e a carico della stessa, così come previsto al successivo articolo 7.

2. CONSEGNA DEL COMPLESSO AZIENDALE

2.1 L'Affittuaria, contestualmente alla firma dell'elenco in calce al presente atto, prende in consegna i beni mobili ed immobili indicati nell'elenco medesimo, dichiarandoli in buone condizioni e funzionanti, obbligandosi a curarne la custodia e la conservazione.

3. OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIA

3.1 L'Affittuaria si obbliga a:

- i. gestire il Complesso (inclusa la manutenzione ordinaria) senza modificarne la destinazione, in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e delle dotazioni;
- ii. costituire, per il periodo di durata dell'affitto, adeguata copertura assicurativa a tutela del patrimonio di beni che compongono il Complesso;

- iii. sostenere od adempiere agli oneri o spese i cui fatti genetici siano successivi alla Data di Efficacia e il cui mancato sostenimento o adempimento potrebbe compromettere
 - (a) il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali in funzione del quale è organizzato
 - (b) la consistenza e/o funzionalità del Complesso Aziendale;
- iv. non porre in essere atti illeciti che possano pregiudicare l'attuale stato delle eventuali licenze e/o autorizzazioni rilasciate da qualunque pubblica amministrazione ai fini dello svolgimento dell'attività propria del Complesso Aziendale;
- v. consentire alla Concedente di controllare la corretta gestione e lo stato di conservazione del Complesso Aziendale e, pertanto, consentire, con eventuali costi ed oneri a carico della Concedente medesima e secondo modalità ed entro limiti tali da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività operativa, l'accesso al Complesso Aziendale stesso per effettuare eventuali sopralluoghi a mezzo di tecnici o incaricati, previo preavviso scritto da comunicarsi all'Affittuaria con almeno 10 giorni di anticipo;
- vi. restituire alla Concedente, alla scadenza del Contratto, il Complesso Aziendale in uno stato di normale efficienza operativa, così come ricevuto dall'Affittuaria, salvo il deperimento derivante dall'uso. Della restituzione si dovrà dare atto con verbale redatto in contraddittorio tra le Parti;
- vii. rimborsare alla Concedente, entro 10 giorni dalla richiesta, le spese per utenze che questa dovesse essere tenuta ad anticipare, fino al subentro dell'Affittuaria nei relativi contratti.

3.2 E' fatto divieto all'Affittuaria di concedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Concedente, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo (ivi compreso il subaffitto), il godimento o il possesso dell'intero Complesso Aziendale o di singole parti di esso, nonché cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto. E' altresì fatto divieto all'Affittuaria di concedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Concedente, il godimento o il possesso di singoli cespiti che compongono il Complesso Aziendale, ferma la responsabilità dell'Affittuaria medesima riguardo alla custodia e corretto utilizzo dei cespiti affidati a terzi, pur con il consenso della Concedente.

3.3 L'eventuale apporto di cespiti nuovi da parte dell'Affittuaria potrà avvenire senza bisogno di autorizzazione da parte della Concedente (purché ciò non determini onere alcuno a carico di quest'ultima); resta inteso che questi beni rimarranno di proprietà esclusiva del Concedente al termine del contratto di fitto.

Qualora l'acquisto di beni nuovi:

- i. avvenga a seguito dell'ottenimento di un'autorizzazione scritta da parte della Concedente (nel rispetto delle previsioni della normativa fallimentare eventualmente applicabile);
- ii. e sia giustificato dalla sostituzione di beni non più idonei all'uso a cui sono preposti;

in caso di cessazione anticipata del contratto di affitto per qualsiasi motivo - salvo che per inadempimento dell'Affittuaria - i beni in questione potranno essere oggetto di riacquisto da parte della Concedente al costo sostenuto dall'Affittuaria medesima, al netto della relativa quota di ammortamento che rimarrà a carico di quest'ultima.

3.4 L'Affittuaria si obbliga alla regolare ed accurata tenuta ed uso di quanto oggetto del presente contratto, impegnandosi ad assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione.

Si precisa che tra gli obblighi di cui sopra rientra la pulizia dei locali, delle aree di pertinenza e quant'altro affidato.

L'Affittuaria si impegna a gestire l'impianto in modo tale che non ne risulti intralcio alcuno allo svolgimento delle attività che hanno o che avranno sede nella stessa area a tal fine l'Affittuaria si impegna a tenere l'area dell'impianto carburanti libera da veicoli od oggetti non strettamente pertinenti con lo svolgimento del servizio.

L'Affittuaria si impegna ad applicare i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti carburanti e lubrificanti tenendo conto delle comunicazioni "prezzi consigliati" fornite dalla compagnia petrolifera.

La licenza di esercizio dell'art.3 del D.L. 5 maggio 1957 convertito in L.2 luglio 1957, n.474 e successive modificazioni, sarà intestata all'Affittuaria, che pertanto sarà obbligata a tenere il registro di carico e scarico.

Nell'esercizio dell'impianto L'Affittuaria dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni di legge e/o amministrative che regolano il deposito e la relativa

rivendita di carburanti e olii minerali in genere, comprese quelle concernenti l'orario di vendita e il turno di ferie.

Per quanto concerne i lubrificanti, l’Affittuaria assume espresso impegno di rispettare scrupolosamente le norme che disciplinano la quantità massima detenibile assumendosi direttamente ed esclusivamente le connesse responsabilità di carattere penale, civile ed amministrativo.

L’Affittuaria sarà responsabile del corretto uso sia dei distributori che degli apparecchi di misura nonché della regolare tenuta di tutte le registrazioni e documenti prescritti dalle disposizioni di legge e/o amministrative in materia.

L’Affittuaria si obbliga a mantenere costantemente aperto l'impianto secondo gli orari di apertura e di chiusura ed i turni prescritti dalle competenti autorità, assicurando in ogni evenienza la regolarità e continuità del pubblico esercizio di distribuzione in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.18 dicembre 1970, n. 1034 e relativo regolamento.

Si impegna altresì ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'impianto conservandolo in stato d'ordine, pulizia e decoro e facendo quanto possibile per la sua custodia, con la diligenza del buon padre di famiglia.

L’Affittuaria dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e fare osservare al personale, tutte le norme di legge e di regolamento relative all'impianto e all'uso degli apparecchi di distribuzione di carburanti, alle caratteristiche degli strumenti di misura degli erogatori ed all'esercizio degli scarichi ai sensi della L.10 maggio 1976, n.319.

L’Affittuaria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale relative all'esercizio dell'impianto (D.L. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Si obbliga inoltre ad attenersi a quanto previsto, di sua competenza ai sensi dell'art. 5, L.n.37/98 e dal decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e a procedere alla valutazione del rischio ed alla elaborazione del relativo documento di cui agli artt. 25 e 28. del citato decreto, non solo relativamente alla distribuzione dei carburanti, ma anche per tutte le altre eventuali attività da esse comunque esercitate, aggiornando tale valutazione ogni qualvolta dovesse essere intrapresa una nuova attività o siano modificate quelle esistenti nell'ambito dell'impianto ed adottato tutte quelle salvaguardie sulla base della

valutazione del rischio per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Qualsiasi fatto o evento che l'Affittuaria possa accertare con la diligenza del buon padre di famiglia, che avesse ad alterare la predisposizione dell'impianto affidatole, dovrà essere immediatamente comunicato.

L'Affittuaria dovrà inoltre realizzare, se il caso lo richiede, senza ritardo e con la diligenza del buon padre di famiglia, tutte quelle iniziative intese ad eliminare o ridurre gli effetti e le conseguenze dei fatti ed eventi pericolosi dandone comunicazione immediata alla Concedente, alla Compagnia petrolifera e alla ditta che cura la manutenzione dell'impianto, con ogni mezzo e confermando per iscritto mediante utilizzo di fax o telegramma.

In tal caso il Concedente potrà predisporre la sospensione dell'attività dell'impianto per il tempo strettamente necessario.

L'Affittuaria si impegna ad indossare ed a fare indossare al personale in servizio sull'impianto la divisa completa nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Salvo diverse disposizioni emanate dalle competenti autorità, L'Affittuaria durante le ore di apertura manterrà accese le insegne pubblicitarie quando la luce solare non sia sufficiente e terrà esposta l'indicazione dei prezzi di vendita, l'orario di servizio e, nei casi necessari, le caratteristiche dei prodotti venduti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. GLI OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE

4.1 La Concedente è obbligata a consegnare all'Affittuaria, il Complesso Aziendale, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso attualmente si trova, che l'Affittuaria dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna.

4.2 La Concedente si obbliga a compiere (limitatamente a quanto di propria competenza) tutti gli adempimenti richiesti dalle norme di legge affinché l'Affittuaria possa gestire il Complesso Aziendale. In particolare, la Concedente si impegna a prestare la propria collaborazione affinché le licenze e le autorizzazioni amministrative relative al Complesso Aziendale vengano trasferite all'Affittuaria.

5. SUBENTRO NEI CONTRATTI - RIMANENZE DI MAGAZZINO

5.1 L'Affittuaria, subentrerà, alla Data di Efficacia, nei Contratti Attivi e Passivi e, in aggiunta a questi ultimi, nei soli contratti che riterrà utili o necessari per il buon funzionamento del Complesso Aziendale, inclusi quelli di somministrazione di pubbliche utenze e di assicurazione.

5.2 L'Affittuaria viene costituita custode delle Rimanenze di Magazzino e si farà carico di tutte le operazioni di movimentazione delle stesse, provvedendo a tenere separati i beni successivamente acquistati per lo svolgimento della propria attività da quelli di proprietà della Concedente.

6. DURATA DELL'AFFITTO

6.1 La durata del contratto è di 6 (sei) anni (se con periodo di prova “e 6 (sei) mesi”) a decorrere dal xxxxxxxx con scadenza al xxxxxxxx..

6.2 Alla scadenza del contratto, verificato il persistere delle esigenze di carattere pubblico che giustificano il medesimo utilizzo del bene, l'Amministrazione proprietaria potrà rinnovare espressamente il contratto per ulteriori 6 (sei) anni.

6.3 Nel caso in cui l'Affittuaria dovesse recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R, tale sua decisione con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni rispetto alla data in cui intende riconsegnare l'impianto. Resta inteso tra le parti che il recesso anticipato dal contratto avrà come effetto anche l'immediata risoluzione del contratto, di cui alla premessa del presente atto.

6.4 Fino alla scadenza del preavviso resteranno in essere tutti gli obblighi di cui al presente contratto e solo con la tempestiva consegna l'Affittuaria sarà libera dagli obblighi suddetti.

7. DISCIPLINA DEI DEBITI E DEI CREDITI

7.1 Tutti i debiti (ivi compresi quelli per imposte e tasse) e i crediti afferenti il Complesso Aziendale - laddove maturati fino alla Data di Efficacia e non espressamente indicati negli Allegati - saranno rispettivamente a carico ed a favore della Concedente, con totale esonero dell'Affittuaria da qualsivoglia obbligazione, passività o responsabilità al riguardo. Gli eventuali pagamenti di debiti della Concedente, relativi al periodo anteriore alla Data di Efficacia, cui l'Affittuaria risulti costretta a far fronte in relazione a disposizioni di legge

inderogabili, ovvero quale unico mezzo per salvaguardare la continuità aziendale, saranno oggetto di compensazione con qualsiasi credito vantato dalla Concedente nei confronti dell'Affittuaria.

7.2 Saranno, invece, totalmente a beneficio ed a carico dell'Affittuaria i crediti ed i debiti afferenti il Complesso Aziendale e dipendenti da fatti genetici successivi alla Data di Efficacia.

8. GARANZIE A CARICO DELLA CONCEDENTE

8.1 L'Affittuaria viene ammessa nel godimento del Complesso Aziendale con le seguenti garanzie da parte della Concedente:

- i. la Concedente dichiara e garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni amministrative necessari per condurre l'attività imprenditoriale cui è destinato il Complesso Aziendale;
- ii. la Concedente dichiara e garantisce (i) di avere la piena e libera titolarità del Complesso Aziendale e dei beni che lo compongono; nonché (ii) l'inesistenza di obbligazioni, gravami, anche pignorati o ipotecari, vincoli, impegni o oneri maturandi o maturati, relativi al Complesso Aziendale, diversi da quelli indicati nel Contratto e nei suoi Allegati.

8.2 Nessun'altra garanzia diversa da quella prevista dal presente articolo farà carico alla Concedente.

9. SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONTRATTO

9.1 Il Contratto potrà essere risolto dalla Concedente ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei casi in cui l'Affittuaria si rendesse inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste a suo carico negli articoli 4.1 (i), (ii), (i-ii) e (iv), 4.2, 6.1, 7.5, 8.3.

9.2 Il recesso dal, e la risoluzione del, Contratto ai sensi delle disposizioni che precedono dovrà essere richiesto dalla Parte che ne ha interesse a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata all'altra Parte.

9.3 Il presente contratto si intenderà risolto ipso jure nel caso in cui il decreto di concessione che autorizza l'esercizio dell'impianto giunga a scadenza prima del termine di 6 (sei) anni sopra stabilito e non sia rinnovato.

9.4 Nel caso in cui la concessione risulti revocata per pubblico interesse e quindi sostituita con altra concessione relativa a nuovo impianto, l'Automobile Club Trapani concederà alla Affittuaria il diritto di prelazione per la conduzione del realizzando impianto, fino alla scadenza del rapporto, come stabilito dal primo comma dell'art. 4, da esercitarsi entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione che l'Automobile Club Trapani darà a mezzo lettera raccomandata A/R

9.5 Rimane stabilito che nel caso di trasferimento della concessione a seguito della vendita dell'impianto, l'Automobile Club Trapani esigerà dal nuovo titolare della concessione la prosecuzione del presente contratto, fino alla scadenza del rapporto, così come stabilito.

10. ESONERO DA RESPONSABILITA'

10.1 L'Affittuaria dichiara di aver preso visione del Complesso Aziendale, in tutte le sue componenti, compresi impianti, manufatti, macchinari, attrezzature, dotazioni, arredi, scorte, e di accettarlo; comunque, di assumere a proprio rischio e vantaggio i beni aziendali, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, immettendosi nella detenzione del Complesso Aziendale con effetto dalla Data di Efficacia.

10.2 L'Affittuaria dichiara di esonerare espressamente e manlevare la Concedente da qualunque pretesa o azione di terzi, derivante e/o discendente dalla gestione del Complesso Aziendale nel periodo successivo alla Data di Efficacia.

11. COMUNICAZIONI ED ALTRI ADEMPIMENTI

11.1 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, le Parti potranno in essere tempestivamente tutto quanto necessario, utile ed opportuno allo scopo di rendere noto ed efficace nei confronti di terzi il contenuto della disciplina contrattuale qui convenuta, in conformità alla legge e di comune accordo al precipuo scopo di salvaguardare i rapporti con la clientela.

11.2 Le Parti provvederanno, inoltre, al più presto, a fare tutto quanto necessario, utile od opportuno, e di rispettiva competenza, affinché ogni bene soggetto a registrazione, ed ogni contratto, licenza, autorizzazione, concessione, deposito, cauzione, iscrizione o registrazione venga trasferita o volturata senza ritardo ed in buona o dovuta forma al nome dell'Affittuaria.

11.3 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e

validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, telegramma o via telefax, ovvero presso diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte successivamente alla data del presente Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono, altresì, il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

12. MISCELLANEA

12.1 Il Contratto costituisce espressione integrale dell'accordo intervenuto tra le Parti, in ordine alle materie che ne formano oggetto, abrogando e sostituendo ogni diverso accordo o intesa in merito, sia scritto, sia verbale.

12.2 Ogni modifica al Contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da o per conto della Parte nei cui confronti la modifica venga invocata.

12.3 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento ai sensi del Contratto non potranno essere in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pretendere l'integrale adempimento in epoca successiva.

12.4 Qualsiasi clausola o disposizione del Contratto venisse giudicata per qualsiasi motivo invalida o inefficace (in tutto o in parte), qualora dal contesto non risulti essenziale, si reputerà scindibile dal Contratto stesso e da ogni altra clausola o disposizione la cui validità ed efficacia non saranno perciò pregiudicate.

12.5 Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

12.6 I titoli dei paragrafi vengono apposti per mera convenienza e non hanno rilievo interpretativo.

13. REGISTRAZIONE, SPESE E DISPOSIZIONI FISCALI

13.1 Il Contratto verrà registrato nei termini di legge a cura del Notaio che lo autenticerà e a spese dell'Affittuaria.

13.2 Le Parti convengono che gli ammortamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale concesso in affitto saranno effettuati dalla Concedente.

13.3 Le Parti si danno atto che il valore dell'affitto del Complesso Aziendale è soggetto ad IVA.

13.4 Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese relative all'assistenza dei propri professionisti.

13.5 Le eventuali imposte di registro relative al trasferimento del Complesso Aziendale saranno a carico dell'Affittuaria.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

14.2 Il Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà esclusivamente quello di Trapani.

15. SPESE CONDUZIONE

15.1 Sono a carico della Affittuaria tutte le spese di esercizio relative all'impianto, consumi energia elettrica, acqua, telefono, indumenti di lavoro, tasse comunali, materiali per lo svolgimento del servizio nonché le spese di ordinaria manutenzione, della tassa di pubblicità e delle tasse comunali relative all'occupazione suolo pubblico e della manutenzione degli estintori.

16. RICONSEGNA E PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

16.1 Alla scadenza del presente contratto, o in caso di una sua anticipata risoluzione per qualsiasi causa, la Affittuaria dovrà riconsegnare all'Automobile Club Trapani gli impianti oggetto del fitto completamente libero da persone e cose e in perfette condizioni salvo il deterioramento d'uso.

16.2 Nessun motivo o ragione potranno ritardare tale riconsegna e pertanto la Affittuaria, fermo restando ogni suo eventuale diritto da far valere in separata sede, non potrà opporre eccezioni.

Qualora l'impianto non venisse riconsegnato alla scadenza del presente contratto e, in caso di anticipata risoluzione, nel termine concessole, la Affittuaria sarà tenuta a pagare all'Automobile Club Trapani una penale che in base all'importanza dell'impianto rimane stabilita in euro 300,00 (Euro trecento e zero centesimi) per ogni giorno di ritardata consegna, salvo l'obbligo del rilascio previsto ed ogni ulteriore risarcimento dei danni.

Le spese del presente atto sono a carico della Affittuaria. Ai sensi e per effetto dell'art. 1341 Codice Civile

Il Concedente

La Affittuaria

La Affittuataria dichiara di specificamente approvare le clausole di cui agli articoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Trapani li, XX/XX/2025

Il Concedente

La Affittuataria